

## **CHIARIMENTI DURC:**

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute all'Ufficio Fiscale relativamente alle problematiche connesse all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni:

### DURC e lavoratori autonomi:

La normativa vigente prevede espressamente l'obbligo di richiedere il DURC anche per i lavoratori autonomi, anche se privi di dipendenti, nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici, rese a favore di pubbliche amministrazioni. Ciò risulta esplicitamente chiarito dal Ministero del Lavoro con la circolare n.5/2008 (che si allega) con la quale lo stesso Ministero supera un proprio precedente orientamento contrario espresso a seguito di istanza di interpello, recepito dall'INPS con circolare n.9/2006. Conseguentemente anche nei confronti di tale tipologia di lavoratori si dovrà procedere all'acquisizione del DURC o della relativa dichiarazione sostitutiva da parte del fornitore / prestatore di servizi limitatamente agli importi sino ad €10.000,00=.

In merito, si precisa che tale obbligo rileva con esclusivo riferimento ai lavoratori autonomi che operano in regime di impresa (a titolo meramente esemplificativo il fabbro o l'idraulico che effettuano lavori di ripartizione ...). Il DURC non dovrà pertanto essere richiesto con riferimento alle attività professionali a contenuto intellettuale ovvero artistico conferite ai sensi dell'art.7, comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., e cioè per attività e prestazioni rese nell'ambito di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e prestazioni di lavoro autonomo non abituale, contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art.2222 c.c. (in tal senso si esprimono le faq del Ministero del Lavoro).

### DURC e fatture emerse da fornitori Consip:

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, in tali casi è possibile prescindere dall'acquisizione del DURC in quanto il requisito di regolarità contributiva ha già formato oggetto di valutazione e verifica preventiva da parte della Consip stessa sia all'atto dell'aggiudicazione della gara sia nella fase successiva di stipula della convenzione. Tale orientamento viene altresì riferito anche per gli acquisti effettuati tramite mercato elettronico.

### DURC e pagamento utenze:

Per il pagamento delle utenze (energia, acqua e telefono) è possibile prescindere dall'acquisizione del DURC in quanto i contratti stipulati con i relativi gestori sono contratti di somministrazione e non contratti di appalto. L'unica eccezione è rappresentata dal contratto per la cd. gestione calore, stipulato a seguito dell'esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica e riferito non alla sola fornitura ma anche alla manutenzione degli impianti: per il pagamento delle relative fatture, è pertanto necessario procedere all'acquisizione del DURC.

### Autocertificazione e privacy:

In considerazione di alcuni rilievi avanzati da fornitori circa possibili presunte violazioni della normativa della privacy legate al fatto che all'autocertificazione è allegata copia fotostatica del documento di identità, si invita da integrare il modulo di autocertificazione con quanto segue: "Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene rese".

Autocertificazione e scontrino fiscale:

Nei casi previsti dal RAFC in cui lo scontrino fiscale può sostituire la fattura, in un'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa nonché tenuto conto dell'esiguità dell'importo, si può prescindere dall'autocertificazione.

DURC e locazioni (attive e passive) e pagamento delle spese condominiali:

In tali casi il DURC non deve essere richiesto.

DURC e servizi esclusi:

Sulla base dell'orientamento dominante, il DURC non va richiesto con riferimento ai sotto indicati servizi, esclusi dall'ambito di applicazione del codice degli appalti:

- servizi alberghieri e di ristorazione;
- servizi di trasporto per ferrovia;
- servizi di trasporto per via d'acqua;
- servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti;
- servizi legali;
- servizi di collocamento e reperimento del personale;
- servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati;
- servizi relativi all'istruzione, anche professionale;
- servizi sanitari e sociali;
- servizi ricreativi, culturali e sportivi